



"ASSOCIAZIONE CULTURALE DISNEYLAND APS-ETS"
VERBALE ASSEMBLEA DEL 29/12/2023

Il giorno 29 dicembre 2023 alle ore 18 presso la sede posta in Palagiano Via Italo Svevo n.1-17, in seconda convocazione si è riunita l'assemblea dell'Associazione **"CULTURALE DISNEYLAND APS-ETS"**, cod.fisc. 90200630730 partita iva 02913150732 REA TA-178815, regolarmente convocata in data 12 dicembre 2023 mediante affisso in bacheca con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione modifiche statutarie a seguito degli adeguamenti necessari alle disposizioni inderogabili del decreto legislativo 117/2017
- **Modifica denominazione sociale**

Alla convocazione era allegato il testo dello statuto da adottare.

Ai sensi del suddetto decreto legislativo, per la sua validità il quorum è quello previsto dallo statuto per le assemblee ordinarie.

Sono presenti numero 52 associati tra i quali n° associati in rappresentanza di altri associati, per un totale complessivo di numero associati in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione *sig. Liverano Roberto* assume la presidenza dell'assemblea e propone alla stessa assemblea che la *sig./ra Catucci Antonella* svolga la funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adeguare lo statuto vigente, adottando anche un nuovo testo e dando atto che le modifiche si presume siano note a tutti i soci in quanto hanno avuto modo di consultarlo perché depositato presso la sede dell'associazione da circa 20 giorni.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni inderogabili del suddetto decreto entro il 31 dicembre 2023. Ai sensi dello stesso comma, entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS."

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità degli associati presenti e votanti.

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata all'unanimità degli associati presenti e votanti.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di

registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs. 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. È inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmessa, entro 30 giorni dalla data di registrazione, al RUNTS.

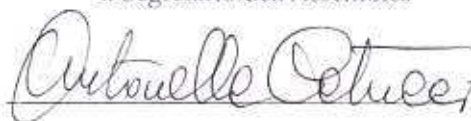
Alle ore 19.30 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Palagiano 29/12/2023

il Presidente dell'Assemblea


Associazione Culturale Disneyland
Via Italo Svevo, 11 - 74019 Palagiano (TA)
Tel/fax 099 8841511
Cod. Fisc.: 90200630730

il Segretario dell'Assemblea





Atto Presente: 09
Registrato il: 17 GEN. 2024

ESENTE

L'ADDETTO
Olindo QUARTO
firma su delega del Direttore Provinciale


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

DISNEYLAND APS-ETS

Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE.

E' costituita l'Associazione culturale DISNEYLAND con sede in Palagiano (TA). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2) CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione ha lo scopo di promuovere e svolgere tutte le attività, senza esclusione di alcuna, didattiche, culturali, artistiche, turistiche ed ambientali, nonché gestire scuole di diverso ordine e grado. L'associazione potrà anche acquistare, da soggetti terzi, scuole già esistenti mediante la stipula di un atto del passaggio

di gestione, nella forma prescritta dalle disposizioni vigenti.

Al centro dell'attività dell'associazione si pone la gestione della scuola dell'infanzia paritaria e nido. Saranno ammessi alla scuola tutti i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti. Ai bimbi ospiti della scuola potrà essere somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal comitato di gestione attraverso regolamento interno. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza e integrazione sociale.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

Attività sportive: promozione di attività sportive mediante organizzazione di scuole nei settori più congeniali all'associazione.

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali o comunque di

interesse per i soci.

Iniziative ricreative: teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezione di films.

Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.

Attività associativa: incontri, manifestazioni in occasione di festività, ricorrenza od altro. Attività turistiche: organizzazione di gite turistiche finalizzate a riscoprire il nostro territorio.

Attività ambientali: sensibilizzazione, mediante varie iniziative, al rispetto dell'ambiente.

Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

Art. 5) SOCI.

Possono essere soci dell'associazione

cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimento e comportamento democratico.

Potranno inoltre essere soci dell'associazione i circoli aventi attività e scopi non in contrasto.

Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi affini.

Sono Aderenti della Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci della Associazione;
- i Benemeriti della Associazione;
- i Beneficiari della Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di

dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.

Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dall'organo di amministrazione ovvero prestino i loro servizi presso l'associazione a titolo gratuito, quali volontari.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda all'organo di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l' Associazione

si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

L'organo di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, l'organo di amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'organo di amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di

versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'organo di amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7) ASSEMBLEA.

L'associazione nell'assemblea ha il suo

organo sovrano. Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed entro il 30 novembre per presentare il bilancio preventivo per l'anno successivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente e dell'organo amministrativo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli Aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri ovvero dal Presidente. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Taranto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso affisso in bacheca 5 gg. prima, oltre che presso la sede sociale anche presso ogni luogo frequentato dagli associati per l'esercizio di attività organizzate dall'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

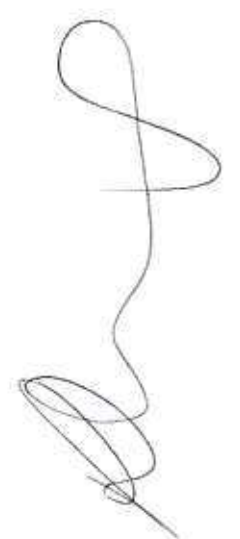
Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 5 deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati tanto in



prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Art. 8) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

L'assemblea elegge l'organo di amministrazione, che dura in carica tre esercizi sociali o a tempo indeterminato e che può essere un Amministratore unico, scelto tra i fondatori, salvo loro indisponibilità, o un Consiglio di Amministrazione che si compone di tre, cinque, sette, nove o undici membri, compreso il Presidente. Al termine del mandato i componenti dell'organo di amministrazione, che devono essere aderenti all'Associazione, possono essere riconfermati.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a componente dell'organo di amministrazione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, oppure, salvo che ciò non venga deliberato dall'assemblea.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

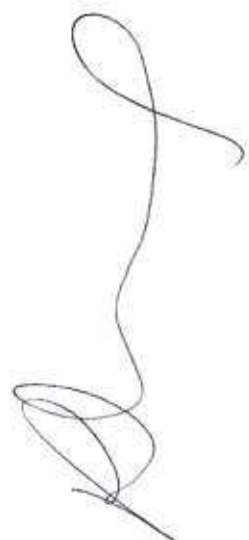
- La nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, nel caso di presenza del Consiglio di Amministrazione;

- l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;

- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto;

L'organo di amministrazione può attribuire a uno o più dei soci ma anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta nella forma ritenuta più opportuna dal Presidente che però rispetti il principio



di pubblicità, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e giunta a conoscenza almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a vertical line, and ending in a smaller loop at the bottom.

della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 9) IL PRESIDENTE.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione dell'organo di amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei all'organo di amministrazione stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'organo di amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'organo di amministrazione per la ratifica del suo operato. In ogni caso il Presidente è autorizzato ad aprire almeno un conto corrente bancario o postale intestato

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a vertical line, and a smaller loop at the bottom.

all'associazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Nel caso in cui sia stato nominato un Amministratore unico, allo stesso competono le funzioni di Presidente.

Art. 10) IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per



il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 11) LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 12) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE.

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti

effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'organo di amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a



quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 13) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un



bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'organo di amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno l'organo di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 14) AVANZI DI GESTIONE.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15) SCIoglimento.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16) LEGGE APPLICABILE.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenuto nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.